



Dirigenti agricoli

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: FONDO PENSIONE IMPIEGATI AGRICOLI - FIA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR
gg/mm/aaaa ¹	31/08/2009	450 Euro annui	-	450 Euro annui	-	non prevista*

A far data dal 01/09/2009 la fusione tra fondo pensione FIA e fondo pensione AGRIFONDO è divenuta esecutiva. Da tale data il fondo pensione FIA cessa le sue attività e il fondo AGRIFONDO diviene il fondo di riferimento.

* Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

157 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI E PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI, in forma abbreviata FONDO PENSIONE AGRIFONDO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR
01/01/2010	ad oggi	1,2%	retribuzione imponibile	1,2%	retribuzione imponibile	non prevista*

* Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR
01/04/2009	31/12/2009	450 Euro annui	-	450 Euro annui	-	non prevista*
01/01/2010	ad oggi	1,2%	retribuzione imponibile	1,2%	retribuzione imponibile	non prevista*

* Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

FONDO FIA

Il dirigente ha la possibilità di aggiungere, al versamento annuo previsto dal Contratto Nazionale un versamento volontario interamente a suo carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/08/2009		Il dirigente ha la possibilità di aggiungere, al versamento annuo previsto dal Contratto Nazionale un versamento volontario interamente a suo carico.	Fondo FIA
01/01/2010	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

FONDO FIA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti con I a qualifica di dirigente.

LABORFONDS

A decorrere dal 01/04/2009 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con I a qualifica di dirigente.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base di calcolo è la retribuzione imponibile.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DELL'AGRICOLTURA

Indice:

23/02/2022 CCNL Testo definitivo

25/02/2009 CCNL Testo definitivo

11/05/2005 CCNL Testo definitivo

03/04/2001 CCNL Testo definitivo

07/05/1997 CCNL Accordo di rinnovo

23/02/2022

Verbale di stipula

Il giorno 23 febbraio 2022, presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 101 tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA con la partecipazione: della FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA, della FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA e la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI DIRIGENTI, QUADRI ED IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA (CONFEDERDIA) e l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE AGRICOLE facente parte della Federazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità dell'Agricoltura e dell'Ambiente, aderente alla CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITÀ (C.I.D.A.), sulla base del Verbale di Accordo del 23 febbraio 2022 si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dell'Agricoltura.

Art. 34 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PENSIONISTICHE

Il Fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole e affini è Agrifondo .
Possono iscriversi ad Agrifondo tutti i dirigenti ai quali si applica il presente contratto .
A decorrere dal 1° gennaio 2010, la contribuzione ad Agrifondo è fissata nella misura dell'1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e dell'1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del lavoratore.

25/02/2009

Art. 34 Prestazioni integrative pensionistiche

Il Fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole e affini è Agrifondo .
Possono iscriversi ad Agrifondo tutti i dirigenti ai quali si applica il presente contratto .
A decorrere dall'1/1/2010, la contribuzione ad Agrifondo è fissata nella misura dell'1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e dell'1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del lavoratore.
Per i dirigenti iscritti al Fondo pensionistico impiegati agricoli denominato FIA , la contribuzione resta fissata nella misura paritetica di Euro 450 annui a carico del datore di lavoro e di Euro 450 annui a carico del dirigente . A decorrere dal 2010, la contribuzione è quella di cui al comma precedente .
Il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dell'intera contribuzione di cui al comma precedente dovuta annualmente al FIA, in unica soluzione entro il 10 gennaio di ciascun anno .
La quota contributiva anticipata dal datore di lavoro per conto del dirigente sarà a questi trattenuta in dodici rate mensili di pari importo, che dovranno essere evidenziate nel prospetto paga .
Le modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinate dal regolamento redatto a cura del FIA pensionistico

11/05/2005

Art. 34 Prestazioni integrative pensionistiche

I dirigenti agricoli dipendenti dalle imprese di cui all'art. 1 sono iscritti, per le prestazioni integrative pensionistiche, all'apposito Fondo denominato FIA il cui Statuto è adeguato alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo 21/4/1993, n. 124.

Sono iscritti al Fondo tutti i dirigenti ai quali si applica il presente Contratto (Allegato n. 4).

La contribuzione al Fondo per le prestazioni integrative pensionistiche ai dirigenti agricoli è fissata, con decorrenza 1/1/2006, nella misura paritetica di Euro 450,00 annui a carico del datore di lavoro e di Euro 450,00 annui a carico del dirigente.

Il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dell'intera contribuzione dovuta al Fondo in unica soluzione entro il 10 gennaio di ciascun anno.

La quota contributiva anticipata dal datore di lavoro per conto del dirigente sarà a questi trattenuta in dodici rate mensili di pari importo, che dovranno essere evidenziate nel prospetto paga.

Le modalità di iscrizione e quelle relative alla erogazione delle prestazioni ed alla loro misura sono disciplinate dal Regolamento redatto a cura del Fondo.

- Impegno a verbale -

Le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi, non appena costituito il fondo unico di previdenza integrativa per i dipendenti dell'agricoltura, di cui ai CCNL stipulati da Confagricoltura, per le conseguenti ed eventuali intese attuative.

03/04/2001

3) Art. 34: Prestazioni integrative pensionistiche (aggiungere all'art. 34) Impegno a verbale.

Le parti firmatarie s'impegnano ad incontrarsi, non appena costituito il fondo unico di previdenza integrativa per i dipendenti dell'agricoltura, di cui ai CCNL stipulati da CONFAGRICOLTURA, per le conseguenti eventuali intese attuative.

07/05/1997 Accordo di rinnovo

3) Previdenza integrativa.

Le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi, non appena definita la disciplina di legge relativa alla previdenza integrativa, per le conseguenti ed opportune valutazioni.
